



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA**  
presso la Corte d'Appello di  
**VENEZIA**

N. 56/2017 PROSV.

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

**Procura Distrettuale Antimafia di Venezia e Procure Circondariali del Distretto**  
**Pratica Consiglio Superiore della Magistratura n. 336/VV/2011 – Delibera 19 ottobre 2016**  
**relativa alle Modifiche ed integrazioni alla “Risoluzione in materia di applicazioni ai sensi degli**  
**artt. 110 ordinamento giudiziario e artt. 105 e 106 Codice Antimafia”**

Premesso che :

- con delibera 19 ottobre 2016 il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato la necessità di una periodica verifica dell'attuazione della risoluzione in materia di applicazione, ex artt. 110 O.G. e 105 e 106 Codice Antimafia, e della idoneità delle sue previsioni, in un periodo storico connotato da carenza di magistrati negli organici che inducono a un ricorso frequente all'utilizzazione dell'istituto dell'applicazione. In tale occasione il Consiglio Superiore della Magistratura ha rimeditato il proprio orientamento in ordine alla motivazione dei provvedimenti di applicazione, evidenziando che *“in un settore in cui l'ampliamento delle opportunità di accesso e di accrescimento della professionalità rappresenta un valore, lasciare alle valutazioni del caso concreto la verifica della sussistenza di una adeguata motivazione rientrando nell'ampia previsione di legge, senza preventivi sbarramenti, appare più aderente alle generali esigenze di razionalità ed efficienza del sistema, considerato fra l'altro che l'applicazione viene disposta sulla base della disponibilità degli interessati”*. Il Consiglio ha quindi rilevato che *“la stessa ottica di valorizzazione di tali istituti, secondo logiche di razionalità ed efficienza, va utilizzata anche nel diverso campo della designazione a dibattimento prevista dall'art. 51 comma 3-ter c.p.p.”*, dovendosi però *“evitare una deresponsabilizzazione dei magistrati addetti alla D.D.A rispetto alla fase dibattimentale di cui essi devono occuparsi con la medesima cura e dedizione riservata alla fase investigativa”*. Con queste avvertenze viene quindi promossa la produzione di *“protocolli condivisi, sollecitati dai procuratori generali”* nella prospettiva di *“una più ampia logica di ottimizzazione delle risorse in ottica distrettuale”* potendo ciò rappresentare *“una ulteriore opportunità professionale per i magistrati degli uffici non distrettuali”*;
- con il protocollo organizzativo in materia di indagini antiterrorismo del 7 giugno 2016, formulato su iniziativa del Procuratore Nazionale A.T. e del Procuratore Generale della Corte d'appello di Venezia, e sottoscritto da tutti i Procuratori del Distretto, al p. 7) è già stata espressamente ribadita e condivisa, con considerazioni a contenuto analogo pacificamente estensibili alla materia de qua, la valorizzazione *“dell'istituto dell'applicazione.. che consente di recuperare alle Procure del Distretto una più analitica conoscenza delle dinamiche criminali in atto nel territorio, e, quindi, di diffondere in ambito circondariale una professionalità investigativa specifica”*

Prendendo quindi atto di tali opportune precisazioni dell'organo di Governo Autonomo della Magistratura, e accogliendone concordemente le sollecitazioni, si ritiene pertanto di poter condividere con tutti i Procuratori del Distretto il seguente protocollo organizzativo:

a) Al fine di assicurare la necessaria sollecitudine e consapevole partecipazione nelle indispensabili valutazioni attinenti alla opportunità di procedere, con il loro consenso, ad applicazioni di magistrati del P.M. del distretto alla D.D.A. in ordine a procedimenti e processi da questa trattati, è necessario far precedere la richiesta da una adeguata, preventiva consultazione tra i dirigenti responsabili degli uffici coinvolti, ed alla acquisizione della disponibilità del magistrato da applicare. Sarà particolarmente importante riservare la dovuta attenzione alle eventuali specifiche esigenze investigative e/o processuali, che possono certamente far riferimento sia al patrimonio di conoscenze e alle particolari esperienze maturate al riguardo dal magistrato interessato, sia alle concrete e contingenti difficoltà operative dell'Ufficio beneficiario dell'applicazione in relazione alle connotazioni di rilevanza, complessità ed urgenza del procedimento in oggetto. Di tutto ciò si dovrà dare tempestiva e completa informazione al Procuratore Generale per le determinazioni di sua competenza.

b) Il Procuratore della Repubblica Distrettuale si impegna, di regola, a non richiedere, ai sensi dell'art. 51, comma 3 ter, c.p.p. che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica Circondariale nei procedimenti penali per i reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, per quelli di terrorismo o commessi con finalità di terrorismo, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione delle misure di prevenzione la cui proposta compete al Procuratore Distrettuale (art. 5 D.L.vo n. 159/2011), salva l'ipotesi in cui il pubblico ministero circondariale sia stato in precedenza applicato per tali procedimenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale capoluogo del distretto; in tale ultimo caso si farà riferimento a quanto disposto sub a).

In ogni caso, ove ne ricorrano le ipotesi, può comunque trovare applicazione la previsione sub C) n. 2).

c) per i procedimenti penali relativi agli altri reati di competenza della Procura della Repubblica del capoluogo del Distretto si stabilisce che:

1) il Procuratore Distrettuale invia la richiesta di disponibilità al Procuratore Circondariale allegando copia dell'atto introduttivo del giudizio e della lista testi, la cui redazione e deposito saranno tempestivamente curate della Procura Distrettuale;

2) il Procuratore Distrettuale preciserà i casi in cui eventualmente la richiesta è limitata alla partecipazione alla singola udienza per ragioni meramente pratiche di tipologia puramente protocollare e di rapido espletamento (es. rinvii, smistamenti...). In tal caso, il magistrato della Procura circondariale presente in udienza curerà le necessarie informazioni dell'esito dell'udienza medesima al Procuratore Distrettuale restituendo senza ritardo gli eventuali atti pervenuti;

3) ricevuta la richiesta, il Procuratore Circondariale provvederà alla designazione del magistrato nei termini richiesti dal Procuratore Distrettuale oppure rappresenterà le motivate ragioni che impediscono la designazione del magistrato;

4) il Procuratore Generale disporrà che le funzioni di pubblico ministero del dibattimento siano esercitate dal magistrato designato dal Procuratore Circondariale, indicando o recependo i giustificati motivi specificamente esposti dal Procuratore Distrettuale con adeguato anticipo rispetto all'udienza e comunque, di regola, almeno 4 giorni prima della data stabilita;

The block contains several handwritten signatures in blue ink, likely representing the officials mentioned in the text, such as the Procuratore Generale or the Procuratori Distrettuale and Circondariale.



5) a designazione avvenuta, il Procuratore Distrettuale trasmetterà senza ritardo il fascicolo alla Procura circondariale, in tempo utile per lo studio degli atti;

6) la citazione dei testi per la prima udienza è a cura della Procura Distrettuale, salva l'ipotesi in cui l'adempimento non debba essere curato trattandosi di una udienza "filtro";

7) tutti gli incombenti richiesti dallo svolgimento del dibattimento sono a carico dell'ufficio che ha la disponibilità del fascicolo;

8) il Pubblico Ministero circondariale, salva l'ipotesi sub 2), tratterà le udienze del dibattimento, seguendo il criterio della *continuità*, dovendosi di regola mantenere la designazione del medesimo magistrato per tutto il dibattimento, salvo nuovo motivato provvedimento del Procuratore circondariale;

9) il Pubblico Ministero di udienza esercita le sue funzioni in piena autonomia ai sensi dell'art. 53 c.p.p., salva l'opportunità di consultazioni con il Pubblico Ministero Distrettuale. Resta ovviamente impregiudicata la potestà attribuita al rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 570, comma 2, c.p.;

10) all'esito del dibattimento il fascicolo andrà restituito alla Procura Distrettuale con copia del dispositivo della sentenza, in tempo utile per ogni valutazione in ordine a eventuali impugnazioni, salva la facoltà per il Pubblico Ministero di udienza che intenda proporre impugnazione di estrarre copia degli atti utili. In caso di impugnazione da parte del pubblico ministero di udienza la Procura circondariale potrà trattenere copia del fascicolo.

Venezia, 24 maggio 2017

Il Procuratore Generale  
Dott. Antonino Condorelli

Il Procuratore Distrettuale Antimafia  
Dott. Adelchi D'Ippolito

Il Procuratore della Repubblica f.f. di Belluno  
Dott.ssa Roberta Gallego

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Padova  
Dott.ssa Valeria Sanzari

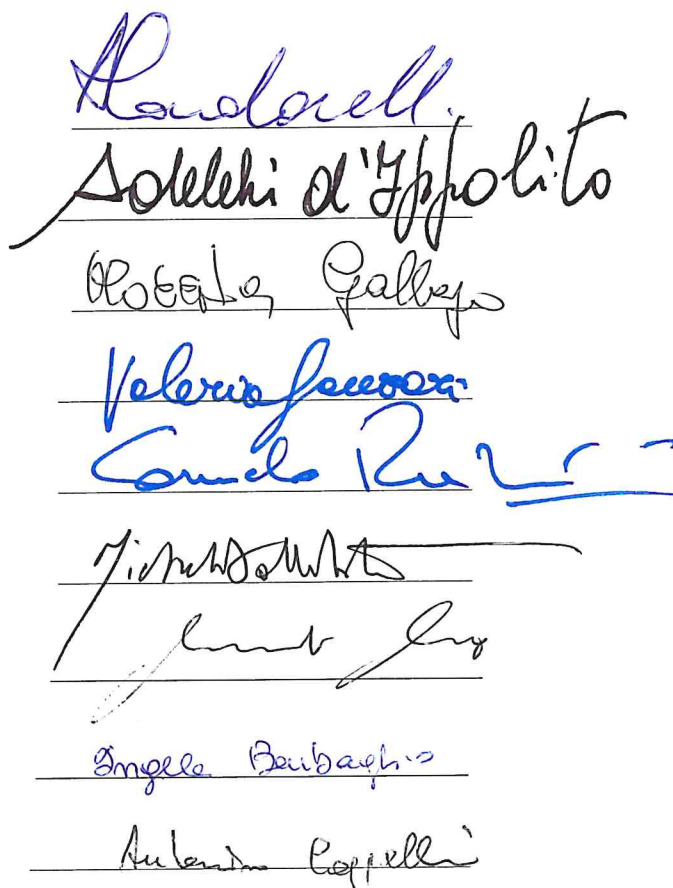
Il Procuratore della Repubblica di Rovigo  
Dott. Carmelo Ruberto

Il Procuratore della Repubblica di Treviso  
Dott. Michele Dalla Costa

Il Procuratore della Repubblica Minori di Venezia  
Dott. Mansueto Maria Crepaz

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto di Verona  
Dott.ssa Angela Barboglio

Il Procuratore della Repubblica di Vicenza  
Dott. Antonino Cappelleri

  
Condorelli  
D'Ippolito  
Gallego  
Sanzari  
Ruberto  
Dalla Costa  
Crepaz  
Barboglio  
Cappelleri